



**Comune di Monfalcone**  
Provincia di Gorizia  
[www.comune.monfalcone.go.it](http://www.comune.monfalcone.go.it)

**Area 4 Supporto e sviluppo  
Suap e Commercio**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE SALE DA GIOCO, PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E GIOCO E PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA GIOCO COMPULSIVO E DELLA LUDOPATIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 16/64 dd. 16/10/2012  
Modificato con deliberazione consiliare n. 1/1 dd. 30/01/2015  
Modificato con deliberazione consiliare n. 62 dd. 12/11/2018

## INDICE

### **CAPO I- NORME GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 3 bis – Censimento luoghi sensibili
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 – Inizio attività
- Art. 6 – Requisiti morali
- Art. 7 – Revoca e sospensione delle licenze – divieto di prosecuzione definitivo o temporaneo dell'attività
- Art. 8 - Prescrizioni d'esercizio

### **CAPO II – SALE DA GIOCO**

- Art. 9 – Istanza per l'apertura di sala da gioco
- Art. 10 – Requisiti delle sale da gioco
- Art. 11 – Installazioni e variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento
- Art. 12 – Variazioni di superficie
- Art. 13 – Orari
- Art. 14 – Attività di sala giochi congiunta alla somministrazione di alimenti e bevande

### **CAPO III – INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

- Art. 15 – Installazione di singoli apparecchi da gioco all'interno di pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla somministrazione
- Art. 16 - Installazione di singoli apparecchi da gioco all'interno di esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione
- Art. 17 -Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio del gioco lecito
- Art. 18 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da intrattenimento

### **CAPO IV – SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA**

- ART. 19 – Sanzioni
- ART. 20 - Disciplina transitoria Entrata in vigore.

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART.1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i requisiti previsti per l'apertura e la conduzione di sale pubbliche da biliardo ed altri giochi leciti (di seguito definite sale da gioco), nonché le modalità di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;

b) i requisiti ed il procedimento per consentire l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di autorizzazioni ai sensi degli artt. 86 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione nonché le modalità per la loro gestione.

2. Per quanto previsto dalla legge regionale 14.02.2014, n. 1, come modificata, il presente regolamento disciplina altresì gli orari delle "sale da gioco" come definite all'art. 2 c. 1 lettera c) dalla citata legge regionale ovverossia: *"l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dall'art. 88 del R.D. 18.6.1931 n. 773, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 dello stesso."*

3. Il Comune, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito assicuri i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza.

Il presente regolamento ha come finalità la tutela dei minori e delle fasce sociali più a rischio con il fine di assicurare un accesso responsabile al gioco, in modo da prevenire fenomeni di dipendenza patologica da esso e i disturbi derivanti da gioco d'azzardo patologico.

### **ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento installati presso gli altri esercizi di cui al successivo art. 16, sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., R.D. 18.6.1931 n.773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 6.5.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 27.07.2011.

2. Il presente regolamento recepisce altresì le disposizioni contenute nella Legge Regionale 14 febbraio 2014 n. 1, come modificata, e nella delibera della Giunta Regionale n. 2332 del 5 dicembre 2014, pubblicata sul BUR in data 24/12/2014.

2. L'apertura di una nuova attività è soggetta al rilascio di autorizzazione, ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222.

### **ART.3 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala da gioco, di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini e flipper;

b) giochi leciti: si considerano tali:

- i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.) e gli apparecchi o congegni da trattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito.
- gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calciabalilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. "New Slot"): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis C. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima è di quattro secondi e vengono distribuite vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. "Video Lottery Terminal"): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lettera c-bis) del T.U.L.P.S. quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lettera c-ter) del T.U.L.P.S. quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo si intendono apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett.b) del T.U.L.P.S. (Video Lottery Terminal);

d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali ed edicole: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, ed esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, come disciplinati dalla L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 29/2005;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

l) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

m) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

n) tariffa del biliardo: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

o) luoghi sensibili:

- gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- i centri preposti alla formazione professionale;
- i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
- gli impianti sportivi;
- le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- le strutture ricettive per categorie protette;
- i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
- i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte del Comune;
- gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
- le stazioni ferroviarie.

### **ART 3 bis CENSIMENTO LUOGHI SENSIBILI**

1. Per quanto previsto all'art. 6 comma 10 della legge regionale 14/02/2014 n. 1, il Comune provvede all'individuazione dei luoghi sensibili, come definiti dalla stessa e riportati al precedente art. 3 comma 1 lettera o).

L'elenco dei luoghi sensibili è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per quanto previsto all'art. 6 comma 9 della legge regionale 14/02/2014 n. 1, l'individuazione di eventuali ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di installazione dei giochi entro la distanza di cinquecento metri è di competenza della Giunta Comunale.

### **ART. 4 ESCLUSIONI**

1. Il presente regolamento, per quanto concerne la disciplina autorizzatoria, non si applica alle sale dedicate all'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b) denominati Video Lottery Terminal (VLT), per le quali è necessario il possesso

della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., il cui rilascio è di competenza della Questura di Gorizia.

## **ART. 5 INIZIO ATTIVITA'**

1. L'apertura di sale giochi, di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., come definite al precedente art. 3 comma 1 lettera a), è assoggettata al rilascio di autorizzazione amministrativa, e l'installazione di apparecchi da trattenimento è assoggettata alla presentazione, allo Sportello Unico Attività Produttive, tramite portale informatico, di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990.

2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art 3 comma 1 lett. a), e), h) del presente regolamento, nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

## **ART. 6 REQUISITI MORALI**

1. L'imprenditore individuale, il legale rappresentante di società di persone o di capitali ovvero il Presidente di circolo privato, per poter aprire e condurre un'attività di sala giochi o per installare i giochi leciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S, devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

## **ART. 7 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE – DIVIETO DI PROSECUZIONE DEFINITIVO O TEMPORANEO DELL'ATTIVITÀ**

1. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della normativa previgente e le nuove attività aperte con segnalazione certificate di inizio attività possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso da parte della persona autorizzata, ai sensi dell'articolo 10 del T.U.L.P.S. e per ogni altra violazione per la quale le norme di settore lo prevedano.

2. Le licenze o autorizzazioni sono revocate dal dirigente competente, con provvedimento motivato qualora:

a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 6 del presente Regolamento;

b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 13, c.1, lett. e) del D.L. 9 febbraio 2012 n.5;

c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S., secondo i criteri di cui al decreto del Ministero degli Interni 17/12/1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";

d) l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., che sia titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., o di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 29/2005, reiteri gli stessi ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le licenze o autorizzazioni sono sospese se:

a) l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. violi le prescrizioni di cui all'articolo 9 del T.U.L.P.S, ossia le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'attività della sala giochi. L'attività autorizzata viene sospesa per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative, come previsto dall'art. 17 ter del T.U.L.P.S.;

b) l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. sia titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., o di autorizzazione di attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 29/2005. Le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni.

4. Sono altresì sospese le attività in caso di reiterazione, come definita dalla legge 24.11.1981 n. 689, per le seguenti violazioni:

a) reiterazione della violazione di cui all'art. 8 comma 12 del presente regolamento, per quanto previsto al successivo art. 19 comma 6. La chiusura dell'attività va da uno a dieci giorni.

b) reiterazione della violazione alla prescrizione di cui all'art. 6 comma 1 della legge regionale 14/02/2014, come riportato all'art. 10, comma 1, lett.f) del presente regolamento, per quanto previsto all'art. 9 comma 1 della citata legge regionale. Il divieto temporaneo di prosecuzione dell'attività va da dieci a sessanta giorni.

5. Per le attività aperte con segnalazione certificata di inizio attività, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, si applica il provvedimento di divieto definitivo di prosecuzione dell'attività. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, si applica il provvedimento di divieto temporaneo dell'attività, secondo le modalità indicate negli stessi.

## **ART. 8 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi in cui è consentita l'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati e non alla somministrazione, dovrà essere rispettato il rapporto tra la superficie del locale e il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a), le cosiddette "new slot", e comma 7 del T.U.L.P.S. installabili, stabilito con i Decreti Direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007 e del 27.07.2011.

2. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 lettera a) e c) c)-bis e c)-ter del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto. Tali apparecchi non possono altresì essere installati all'interno degli impianti sportivi.

3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati.

4. Il titolare dell'esercizio in cui sono installati i giochi è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto, mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta.

5. Nel caso in cui negli esercizi di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

6. L'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S..-

7. Esclusivamente nelle sale da gioco, il numero di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 lettera a) non può, comunque, superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso le stesse.

8. All'ingresso delle sale da gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

9. Nei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero la copia della segnalazione certificata di inizio attività regolarmente timbrata dal Comune, o la ricevuta di avvenuta trasmissione tramite posta elettronica certificata o la copia della ricevuta telematica rilasciata dal portale informatico in caso di presentazione online della scia, e la tabella dei giochi proibiti che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, e sugli apparecchi del comma 6, la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario ed i riferimenti del numero verde regionale per l'assistenza alle persone affette da ludopatia. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi. Dovranno altresì essere apposte, sugli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettera a) del T.U.L.P.S., formule di avvertimento sul rischio di dipendenza del gioco e di possibile consultazione di note informative sulla probabilità di vincita.

11. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, non autorizzati quali sale giochi o quali sale autorizzate ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. non possono utilizzare nell'insegna o nei messaggi pubblicitari la dicitura "Sala slot" o "Sala giochi".

12. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 7 lettere a) e c) del T.U.L.P.S., ancorché gli stessi siano utilizzabili dai minori di 18 anni, il titolare dell'attività è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare maggiorenne, inteso come parente fino al II grado;

b) durante il periodo e l'orario di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare maggiorenne, inteso come parente fino al II grado.

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio avrà cura di chiedere l'esibizione del documento d'identità al minore ed al suo accompagnatore.

13. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali, dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro, devono esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. Il gestore altresì avrà cura di evidenziare mediante prospetti informativi esposti al pubblico all'interno dell'esercizio, l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

14. A far data dall'8 gennaio 2015 non è consentito l'insediamento di nuove attività di sala giochi o l'installazione di ulteriori apparecchi per il gioco lecito, di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., rispetto a quelli già detenuti alla data dell'8 gennaio 2015, (data di esecutività della delibera della Regione n. 2332 del 5 dicembre 2014, e così come disposto nella stessa), nelle sale giochi di cui all'art 9 del presente regolamento e negli esercizi di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento, qualora l'ubicazione degli stessi si trovi ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 3 comma 1 lettera o) del presente regolamento.

Ai fini della misurazione della distanza tra locali e luoghi sensibili, come definiti all'art. 3 comma 1 lettera o) del presente regolamento, la distanza medesima viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge 158/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 e con il disposto della legge regionale 14/02/2014 n. 1, come modificata.

16. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.

## **CAPO II SALE DA GIOCO**

### **ART. 9 ISTANZA PER L'APERTURA DI SALA DA GIOCO**

1. L'istanza per l'apertura di una sala giochi deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive tramite portale informatico all'indirizzo <http://suap.comune.monfalcone.go.it>.

2. L'istanza deve contenere:

- a) le generalità complete del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- b) l'ubicazione dell'esercizio;
- c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, concernenti il possesso, da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante e di tutti i componenti l'organo di amministrazione della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti dei locali (agibilità/abitabilità dei locali, destinazione d'uso e titolo di disponibilità degli stessi).

3. All'istanza devono essere allegati:

- a) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza; tale allegato non è dovuto in caso di inoltro telematico della segnalazione certificata di inizio attività (scia) con apposizione di firma digitale;
  - b) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, o in alternativa dal titolare della ditta individuale o dal rappresentante legale della società che presenta la scia, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., e le altre tipologie di giochi leciti;
  - c) eventuale documentazione relativa all'impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 227/2011 o della L.R. 16/2007;
  - d) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. c) del presente Regolamento;
  - e) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia;
4. Qualora l'istanza risulti mancante delle dichiarazioni o documentazioni sopra specificate la stessa dovrà essere integrata con le modalità previste dal Regolamento Comunale per i procedimenti amministrativi;
5. Il termine di conclusione del procedimento 30 giorni dalla presentazione, per quanto previsto dalla L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..

## **Art. 10 REQUISITI DELLE SALE DA GIOCO**

1. L'apertura e la conduzione di una sala pubblica da gioco è subordinata al fatto che:

- a) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.Min. Interno 10.3.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.Min. Svil. Econ. 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- b) il locale sia dotato di almeno un servizio igienico, con antibagno;
- c) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero degli Interni 17/12/1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande";
- d) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 o della L.R. 16/2007;
- e) i locali abbiano destinazione d'uso direzionale;
- f) il locale per il quale viene presentata l'istanza, salvo il caso di subingresso in attività esistente, non sia ubicato entro 500 metri dai luoghi sensibili come definiti al precedente art. 3 comma 1 lettera o). La distanza viene misurata secondo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, dal centro in basso della porta di ingresso al locale fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
- g) il locale deve altresì possedere il requisito dell'accessibilità/visitabilità, in conformità alla vigente normativa. Tale requisito si applica esclusivamente in caso di nuove attività, con ciò intendendo attività che inizino non per subentri in attività già autorizzate.

## **ART. 11 INSTALLAZIONI E VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

1. Ogni successiva installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., anche in sostituzione di apparecchi già in detenzione, deve essere comunicata all'ufficio Suap e Commercio entro dieci giorni dall'installazione stessa.
2. Qualsiasi variazione, anche temporanea, relativamente alla quantità degli apparecchi da intrattenimento indicati nell'autorizzazione rilasciata o nella scia presentata dovrà essere comunicata all'ufficio Suap Commercio entro dieci giorni.

## **ART. 12 VARIAZIONE DI SUPERFICIE**

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione.
2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:
  - a) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50 relativa al nuovo stato di fatto, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, o in alternativa dal titolare o dal legale rappresentante, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e di quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., e le altre tipologie di giochi leciti;
  - b) comunicazione relativa al numero e tipologia degli apparecchi da intrattenimento che si intende installare o disinstallare a seguito della variazione di superficie in aumento o diminuzione;

c) eventuale integrazione alla relazione tecnica di impatto acustico o asseverazione redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, ai sensi del D.P.R. 227/2011 o della L.R. 16/2007.

### **ART. 13 ORARI**

1. L'orario delle sale da gioco, come definite dalla legge regionale 14.02.2014 n. 1, come modificata, e riportate all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, è disciplinato con provvedimento sindacale, nel rispetto del limite orario previsto dalla citata legge regionale.

Con il provvedimento sindacale è altresì disciplinato l'orario di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati presso gli altri esercizi.

Il provvedimento sindacale potrà prevedere una fascia oraria per l'apertura delle sale da gioco, per un massimo di tredici ore, e per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S negli altri esercizi, compreso le sale scommesse, come definite all'art. 2 comma 1 lettera d) della legge regionale 14/01/2014, per un massimo di otto ore, come stabilito dalla stessa.

2. Qualora il provvedimento sindacale preveda la fascia oraria per l'apertura della sala giochi e per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S, i titolari delle sale da gioco e degli esercizi commerciali ove sono installati i giochi, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio Suap e Commercio, tramite la posta elettronica certificata dell'Ente, entro dieci giorni dalla data di adozione dell'ordinanza sindacale succitata, l'orario prescelto per lo svolgimento dell'attività.

Ogni eventuale variazione successiva alla comunicazione dell'orario prescelto deve essere comunicata alla posta elettronica certificata dell'Ente, dal titolare dell'attività almeno cinque giorni prima di effettuare la variazione.

3. Al fine di consentire i controlli dovuti, i titolari delle sale da gioco e degli esercizi commerciali ove sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S, hanno l'obbligo di conservare presso la sede dell'attività copia della comunicazione, se dovuta, presentata al Comune relativamente all'orario praticato.

4. L'orario prescelto di apertura delle sale da gioco, come definite dalla legge regionale 14.02.2014 n. 1, come modificata, deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno del locale.

L'orario prescelto per il funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., installati presso gli altri esercizi, deve essere esposto in modo visibile sulla parete ove gli apparecchi sono posizionati. Fuori dagli orari prescelti per il funzionamento degli apparecchi, gli stessi dovranno essere spenti e non funzionanti.

5. Le sale giochi aventi sede all'interno di un centro commerciale devono osservare gli orari del provvedimento sindacale di cui al comma 1 che precede.

### **ART. 14 ATTIVITÀ DI SALA DA GIOCO CONGIUNTA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. I titolari di sala da gioco possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico sanitarie, in forma non prevalente presentando apposita Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 68, comma 3, lett. a) della L.R. 29/2005 e art.19 della L. 241/1990, a condizione che:

a) l'attività di sala da gioco sia prevalente rispetto quella della somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di sala da gioco s'intende prevalente a quella di somministrazione se riguarda oltre la metà del volume di affari;

b) l'attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei giorni ed orari in cui viene effettuata l'attività di sala da gioco;

c) il titolare sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;

d) sia stata presentata all'ASS notifica di nuova impresa alimentare (NIA) ai fini della registrazione (art.6 Regolamento CE 852/2004).

### **CAPO III**

#### **INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL T.U.L.P.S., NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 15**

#### **INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

1. L'esercente già in possesso di licenza ex art. 86, comma 1 e art. 88 del T.U.L.P.S. che intende installare apparecchi da gioco di cui ai commi 6, lett a) e b) dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve darne comunicazione nei termini indicati al precedente art. 11; mentre per l'installazione di ulteriori apparecchi del comma 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. non deve chiedere un altro titolo autorizzatorio o presentare alcuna comunicazione o segnalazione e potrà liberamente farlo nel rispetto delle prescrizioni d'esercizio contenute nell'art. 8 del presente Regolamento e nel Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, nonché delle norme relative al contingentamento dettate dai Decreti Interdirettoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 18.1.2007 e 27.07.2011.

#### **ART. 16**

#### **INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

1. L'esercizio del gioco negli esercizi commerciali, nelle edicole e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione, necessita di presentazione di SCIA di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 8 del presente Regolamento.

**ART. 17**  
**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO**

1. La segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali, edicole e circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere presentata tramite il portale informatico del Suap.

2. Nella segnalazione devono essere indicati:

a) le generalità complete del dichiarante (imprenditore individuale o legale rappresentante della Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;

d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 concernenti il possesso, da parte del titolare della ditta individuale, del legale rappresentante e di tutti i componenti l'organo di amministrazione della società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio.

3. Alla SCIA devono essere allegati:

a) copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza o la stessa non venga trasmessa con modalità telematica;

b) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, o in alternativa dal dichiarante, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. e le altre tipologie di giochi leciti;

c) eventuale documentazione relativa all'impatto acustico, ai sensi del D.P.R. 227/2011 o della L.R. 16/2007.

4. La documentazione mancante dovrà essere integrata, secondo le modalità del Regolamento Comunale per il Procedimento amministrativo.

5. La presentazione della SCIA correttamente compilata rende possibile l'inizio dell'attività con decorrenza immediata. Il termine di conclusione del procedimento di controllo di quanto dichiarato nella stessa è di 60 giorni dalla presentazione, come quanto previsto all'art. 19 della L. 07/08/1990 n 241 e s.m.i.

**ART. 18**  
**VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere comunicata nei termini previsti al precedente art. 11.

**CAPO IV**  
**SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA**

**ART. 19**  
**SANZIONI**

1. In materia di apparecchi e congegni di intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. si applicano le sanzioni previste dal comma 9 dell'art. 110 e da ogni altra norma di settore.
2. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 14/02/2014 n. 1 riportato all'art 8 comma 14 del presente regolamento, in materia di distanze dai luoghi sensibili definiti al precedente art. 3 comma 1 lettera o), ai fini dell'insediamento di nuovi locali da destinare a sale da gioco o all'installazione di nuovi apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. in locali già autorizzati, è soggetto alla sanzione prevista all'art. 9 comma 1 della citata legge regionale, come modificata. La reiterazione della violazione è punita, oltre che con la sanzione prevista, anche con la sospensione dell'attività, secondo quanto disposto all'art. 9 comma 2 ter della legge regionale L.R. 14/02/2014 n. 1.
3. Le ulteriori violazioni al presente regolamento, fatto salvo quelle previste dal successivo comma 4, che non siano disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 600,00 ai sensi della legge 24.11.1981 n.689, della legge regionale 17.01.1984 e dell'art. 7 della legge regionale 12.02.2003 n. 4.
4. Le violazioni relative al mancato rispetto delle prescrizioni e della disciplina di cui all'art. 20 commi 3 e 4 sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00.
5. In caso di reiterazione, come definita dalla legge 24.11.1981 n. 689, delle violazioni di cui all'art. 8 comma 12 del presente regolamento, con l'ordinanza ingiunzione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da uno a dieci giorni.
6. La violazione relativa al mancato rispetto dell'orario di apertura e chiusura delle sale giochi, disciplinato con ordinanza sindacale, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00.
7. La violazione relativa al mancato rispetto dell'orario relativo all'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. presso gli altri esercizi, disciplinato con ordinanza sindacale, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00.
8. La mancata comunicazione di cui all'art. 13 comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 600,00.
9. La mancata esposizione degli orari di apertura della sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. presso gli altri esercizi, come disposto al precedente articolo 13 comma 4 è punita con la sanzione da Euro 100,00 ad Euro 600,00.
10. In caso di reiterazione, come definita dalla legge 24.11.1981 n. 689, della violazione di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 che precedono, con l'ordinanza ingiunzione si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio da uno a dieci giorni.

**ART. 20**  
**DISCIPLINA TRANSITORIA - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
2. La disciplina prevista dal presente regolamento si applica alle sale da gioco e agli esercizi da autorizzarsi successivamente all'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo gli adeguamenti previsti ai commi successivi.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le sale da gioco autorizzate devono conformarsi alle prescrizioni previste dall'art. 8, commi 11, 12, 13 del presente regolamento e alla disciplina dettata dagli art. 11 e 13 dello stesso.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli esercizi che già detengono apparecchi da gioco devono conformarsi alle prescrizioni previste dall'art. 8, commi 11, 12, 13 del presente regolamento e alla disciplina dettata dall'art. 18 dello stesso.
5. Eventuali autorizzazioni già rilasciate ad attività commerciali, diverse dalle sale giochi o sale autorizzate ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., per l'utilizzo, nell'insegna o nei messaggi pubblicitari, della dicitura "Sala slot" o "Sala giochi", per quanto previsto al precedente art. 8 comma 11 - secondo capoverso, alla loro scadenza non saranno rinnovate.